



Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

“FONDAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI”

Art. 1

Natura e sede

1. È costituita la Fondazione denominata Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Psicologi. Il Centro ha sede presso la sede istituzionale del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (di seguito, per brevità, anche ‘CNOP’).

Art. 2

Durata

1. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3

Scopo

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica e non confessionale.
2. La Fondazione ha lo scopo di promuovere ed effettuare studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della psicologia, anche al fine di curare la formazione continua degli iscritti all’Albo. In tale ambito, la Fondazione contribuisce, altresì, al supporto del CNOP nelle dinamiche istituzionali dell’Ente e all’approfondimento delle problematiche di rilevante interesse per gli iscritti. A tal fine, la Fondazione opera come organismo culturale e d’indagine in grado di offrire strumenti di riflessione e di approfondimento caratterizzati da rigore scientifico e da pluralità di orientamenti.
3. In particolare la Fondazione potrà:
 - svolgere attività di studio e ricerca scientifica, compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere conoscenza nelle materie di competenza degli psicologi iscritti all’albo;
 - erogare corsi di aggiornamento e di perfezionamento, anche avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi con Università ed enti pubblici e privati;
 - promuovere e realizzare iniziative editoriali, anche audiovisive o per via telematica, che possano risultare di supporto all’attività professionale e di studio;
 - promuovere, finanziare e contribuire a manifestazioni culturali in genere nel campo delle materie di competenza degli psicologi, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
 - promuovere tutte le iniziative idonee a favorire le relazioni con il sistema culturale nazionale ed internazionale e le istituzioni pubbliche;
 - fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate;
 - svolgere, in favore degli psicologi iscritti all’albo professionale o dei relativi Consigli territoriali rappresentativi della categoria, attività di supporto e formazione professionale;

- promuovere e/o partecipare a bandi e gare europee e/o nazionali e/o regionali per iniziative o attività nelle materie di competenza degli psicologi e comunque utili a valorizzare il ruolo di quest'ultimi all'interno della comunità professionale;

- istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica.

4. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la fondazione potrà, tra le altre cose:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

5. La Fondazione, tramite il Comitato esecutivo, redige annualmente una relazione da presentare al CNOP con il resoconto delle attività effettuate e quelle programmate per il successivo anno di esercizio.

Art. 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dall'apporto iniziale e dagli apporti annualmente determinati del Fondatore, dagli avanzi di gestione e dalle elargizioni disposte da chiunque, destinate ad incrementarne il patrimonio.

2. I beni, i fondi ed i diritti attribuiti o elargiti alla Fondazione, incluse le rendite ad essi relative, sono utilizzati in conformità alla volontà del disponente.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale; in caso di scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto al Fondatore o ad associazioni o fondazioni o altri enti con finalità analoghe o comunque a fini di pubblica utilità che potranno essere indicate dal Consiglio generale. Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

Art. 5

Entrate

1. Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- quote contributive del socio fondatore, come previste ai sensi del successivo art. 15;
- redditi derivanti dal patrimonio;
- liberalità, contributi, sovvenzioni, lasciti in genere ed erogazioni da chiunque effettuate, esclusi quelli destinati ad incremento del patrimonio;

- ogni altro provento ed entrata non direttamente destinati ad incrementare il patrimonio.
2. Le elargizioni di qualsiasi natura, da chiunque effettuate, devono ricevere il preventivo benestare del Consiglio generale e, se vincolate al perseguimento di uno scopo specifico, sono indicate distintamente nel conto consuntivo.

Art. 6 **Organi**

1. Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- Il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori.

2. Le riunioni degli Organi collegiali constano da verbale, sottoscritto dal componente dell'organo che ne dirige l'attività e da quello che ne ha assunto le funzioni di segretario.

3. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni di tutti gli Organi collegiali della Fondazione, valgono le regole indicate negli articoli che seguono. Le astensioni avranno valore ai fini degli eventuali quorum costitutivi e saranno considerate voto validamente espresso ai fini dei quorum deliberativi, restando tuttavia ininfluenti ai fini del conteggio del computo delle maggioranze dei voti positivi o negativi.

Art. 7 **Consiglio generale**

1. Il Consiglio Generale è composto da sette membri:

- quattro nella persona del Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in carica, del Consigliere Vice Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in carica, del Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in carica e del Consigliere Tesoriere del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in carica e che divengono di diritto componenti del Consiglio generale al momento della loro elezione in seno al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. La decadenza dalla predetta carica comporta, di diritto, la decadenza anche dalla carica di componente del Consiglio generale.
- tre membri nominati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi tra i professionisti psicologi che abbiano almeno otto anni di anzianità d'iscrizione all'albo e che non siano membri del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Consiglio generale, nominato di diritto nella persona del Presidente del Consiglio Nazionale degli Psicologi in carica.

2. I componenti del Consiglio generale durano in carica per quattro anni e in ogni caso sino alla scadenza del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in carica, e comunque per il tempo necessario all'adozione, da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi degli atti di cui al precedente comma 1. I tre membri nominati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi possono essere rinominati esclusivamente per ulteriori quattro anni.

3. Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente del Consiglio generale in seduta ordinaria ogni tre mesi e, in ogni caso, almeno due volte l'anno per l'approvazione del conto consuntivo e del conto preventivo; in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente del Consiglio generale lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta scritta, con indicazione dei temi da inserire all'ordine del giorno, almeno dai due terzi dei componenti del Consiglio. La convocazione va fatta dal Presidente del Consiglio generale con comunicazione scritta contenente gli argomenti da trattare, deve essere inviata a mezzo PEC o e-mail a ciascun componente almeno sette giorni prima della seduta.

4. Le adunanze del Consiglio sono valide se è presente almeno un terzo dei componenti in prima convocazione e quale che sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio generale.

Art. 8

Funzioni del Consiglio generale

1. Al Consiglio Generale competono le seguenti funzioni e prerogative:

- approvazione delle delibere in tema di modifiche e/o integrazioni dello Statuto, previa conforme delibera adottata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- nomina di uno o più liquidatori, fissandone i compensi e le modalità di devoluzione del patrimonio residuo;
- approvazione del conto consuntivo e del conto preventivo, rispettivamente, di norma, entro il 30 giugno ed il 30 novembre di ciascun anno;
- potere di indirizzo e controllo di ogni attività della Fondazione;
- vigilanza sull'attività del Comitato esecutivo;
- nomina e revoca dei componenti del Comitato esecutivo;
- revoca dei regolamenti adottati dal Comitato esecutivo ove contrari al buon funzionamento ovvero alle finalità della Fondazione;
- potere di delibera, in caso d'inerzia del Comitato esecutivo, sugli atti di straordinaria amministrazione;
- nomina e revoca dei membri del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 9

Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è costituito da tre membri. La designazione dei membri spetta al Consiglio generale. Il Consiglio generale non può nominare membri del Comitato esecutivo i consiglieri del CNOP in carica, gli stessi membri del Consiglio generale, né i soggetti titolari di cariche analoghe in altre Fondazioni.

2. I componenti del Comitato esecutivo rimangono in carica per quattro anni e fino a designazione dei componenti del successivo quadriennio. Se un componente del Comitato esecutivo cessa per qualsiasi motivo dalla carica, il soggetto designato in sua sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.

3. Il Comitato esecutivo elegge al suo interno un Presidente, che è anche il Presidente della Fondazione.

4. Il Comitato esecutivo elegge tra i propri componenti un Tesoriere.

5. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente della Fondazione, ogni qualvolta lo ritenga necessario; la convocazione, fatta con comunicazione scritta contenente gli argomenti da trattare, deve essere inviata, a mezzo PEC o e-mail, a ciascun componente del Comitato esecutivo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve avvenire, altresì, quando non meno di due componenti ne facciano richiesta scritta con indicazione dei temi da trattare.

6. Le riunioni del Comitato esecutivo possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati.

7. Le adunanze del Comitato esecutivo, convocate secondo quanto sopra previsto, sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti. In mancanza di rituale convocazione, le stesse sono valide con la partecipazione di tutti i componenti del Comitato.

8. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei partecipanti e con votazione palese; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Art. 10

Funzioni del Comitato esecutivo

1. Al Comitato esecutivo compete la gestione operativa della Fondazione, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Generale.

In particolare, il Comitato esecutivo:

- realizza le attività istituzionali della Fondazione attuando anche gli indirizzi, proposti dal Consiglio generale;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- nomina e revoca il Presidente della Fondazione;
- nomina e revoca il Tesoriere;
- nomina e revoca i membri del Comitato scientifico;
- approva i regolamenti di funzionamento interno;
- può costituire commissioni e/o gruppi di studio e di lavoro con collaboratori esterni per singoli progetti ed iniziative;
- delibera le assunzioni di personale ed i contratti di lavoro autonomo e di collaborazione e adotta ogni altra deliberazione necessaria per l'esercizio delle funzioni della Fondazione.

Art. 11

Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza e la firma della Fondazione ed è nominato dal Comitato esecutivo tra i suoi membri. Il Presidente della Fondazione dura in carica quattro anni e comunque sino al rinnovo della carica. Il Presidente della Fondazione è rieleggibile per un massimo di due mandati.

2. Il Presidente della Fondazione promuove ed attua l'attività della Fondazione, presiede e partecipa al Comitato esecutivo, adotta i provvedimenti necessari per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, salvo l'obbligo di informare il Comitato esecutivo nella prima riunione utile.

3. Il Presidente della Fondazione può delegare, in tutto od in parte, le proprie attribuzioni, incluso il potere di firma, ad uno o più membri del Comitato Esecutivo ovvero ad uno o più componenti degli Organi della Fondazione.

Art. 12

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da persone fisiche che si distinguono in ambito nazionale in attività di ricerca, di alto valore scientifico o professionale, da persone giuridiche, pubbliche o private, da associazioni anche non riconosciute ed enti italiani o di nazionalità straniera che, condividendo le finalità della Fondazione, intendono contribuire al loro perseguimento, anche mediante contribuzioni in denaro, nella misura stabilita dal Comitato esecutivo mediante appositi regolamenti interni.
2. I componenti del Comitato scientifico sono ammessi su apposita delibera del Comitato esecutivo, adottata con il voto della maggioranza dei suoi componenti.
3. Il Comitato scientifico predispone pareri, ricerche o proposte progettuali su tematiche afferenti alla professione o, in generale, alle attività della Fondazioni da sottoporre al Comitato esecutivo e che quest'ultimo può tradurre in azioni o iniziative concrete della Fondazione.

Art. 13

Tesoriere

1. Il Tesoriere, componente del Comitato esecutivo e da esso nominato è competente per:
 - la gestione della cassa della Fondazione;
 - la movimentazione dei conti bancari e postali esistenti;
 - il pagamento dei debiti e la riscossione dei crediti;
 - la predisposizione del progetto, del conto consuntivo, del conto preventivo, udito il Comitato esecutivo per gli impegni preventivati per ciascun settore di attività;
 - la cura dei libri contabili ed il tempestivo adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva, anche in outsourcing.
2. Il conto consuntivo, corredato della nota integrativa e della relazione dei revisori, deve essere depositato presso la sede della Fondazione almeno dieci giorni prima della riunione del Consiglio generale.

Art. 14

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti nominati dal Consiglio generale, tra i soggetti iscritti nel registro dei Revisori Contabili e nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, e dura in carica per lo stesso periodo di durata in carica del Consiglio che lo ha nominato.
2. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza dello Statuto e sulla gestione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione; esercita il controllo contabile, mediante ispezioni e verifiche, effettuate anche in forma individuale.
3. Il Collegio dei revisori predispone una relazione di accompagnamento al Conto Preventivo ed al Conto Consuntivo, depositati presso la sede della Fondazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Art. 15

Fondatore

1. Il Fondatore del Centro Studi è il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, che contribuisce alla vita della Fondazione e alla realizzazione degli scopi istituzionali della stessa tramite un contributo annuo ordinario di importo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), previa presentazione di un bilancio di previsione da parte della Fondazione per l'anno successivo. Per progetti ed attività specifiche, il socio fondatore può erogare contributi ulteriori rispetto a quello previsto nel precedente periodo.

Art. 16

Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione ed all'esecuzione dell'atto costitutivo o dello statuto saranno devolute alla valutazione e alla determinazione del Comitato esecutivo, che sarà espressa con documento consegnato ai diretti interessati alla controversia.

Art. 17

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del codice civile in materia di fondazioni.